



DELIBERAZIONE NR. 1485 DEL 11/09/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con deliberazione n. 571 del 7 aprile 2022 è stata disposta la stipula della convenzione con l'Università degli studi di Milano - Bicocca per l'utilizzo a fini didattici integrativi, da parte della scuola di specializzazione in neuropsicologia, delle strutture, delle attrezzature e del personale afferenti alla SC Neurologia, alla SC Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, alla SC Psicologia, alla SC Psichiatria 1, alla SC Psichiatria 2 e alla SC Riabilitazione specialistica di questa ASST, con scadenza in data 30 settembre 2025;

Vista la comunicazione del 28 luglio 2025, prot. ASST n. 52333, con la quale la medesima Università ha trasmesso il testo di convenzione da sottoscrivere per formalizzare il rinnovo della collaborazione dell'ASST alla formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e

concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviando alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il D.M. 21 gennaio 2019, n. 50 a oggetto "Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica";

Considerato che i direttori delle sopra citate SC hanno confermato il proprio parere favorevole al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

Accertata la possibilità di poter proseguire la collaborazione, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani psicologi, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

Accertato, altresì, che ricorrono, quindi, i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in neuropsicologia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere da parte dell'ASST;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per l'utilizzo, da parte della scuola di specializzazione in neuropsicologia dello stesso Ateneo, delle strutture, delle attrezzature e del personale di questa ASST a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);
2. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere da parte dell'ASST;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –
BICOCCA E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO PER
L'ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - DIPARTIMENTO
PSICOLOGIA**

TRA

l'Università degli studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza
dell'Ateneo Nuovo 1, CAP 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154,
rappresentata dalla magnifica Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni (di seguito
indicata come “Università”)

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, CAP
24127, codice fiscale e partita IVA 04114370168, rappresentata dal direttore
generale, dott. Francesco Locati (di seguito indicata come “ASST”)
di seguito indicate congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

PREMESSO CHE:

nell'ottica della semplificazione ed economia del procedimento amministrativo, è
interesse dell'Università e dell'ASST disciplinare i rapporti relativi alla scuola di
specializzazione in neuropsicologia con la stipula della presente convenzione;

PRESO ATTO:

che la presente convenzione è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di
Psicologia dell'Università, con delibera del 28 marzo 2025 e dal Consiglio di
amministrazione dell'Università, con delibera del 19 ottobre 2021

RICHIAMATI:

– l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, secondo cui alle Università è consentito

stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

– il DM 21 gennaio 2019 n. 50, recante norme sul "Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica"

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

L'ASST mette a disposizione gratuitamente, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in neuropsicologia, la SC Neurologia, la SC Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, la SC Psicologia, la SC Riabilitazione specialistica, la SC Psichiatria 1 e la SC Psichiatria 2.

L'ASST garantisce che dette strutture, per gli aspetti e le finalità didattiche, rispettano le norme di accreditamento e sono dotate di attrezzature e personale sanitario/amministrativo conforme al volume assistenziale.

L'Università potrà utilizzare le sopra indicate strutture per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della scuola di specializzazione sopra indicata, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli psicologi in formazione specialistica iscritti alla scuola stessa.

Art. 3 (Disciplina dell'attività degli psicologi in formazione specialistica)

L'attività degli psicologi in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare dal DM 21 gennaio 2019 n. 50.

La formazione dello psicologo specialista implica la partecipazione o osservazione guidata alla totalità delle attività della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con il direttore della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività dello psicologo in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti, nonché la tipologia degli interventi che lo psicologo in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio della scuola di specializzazione con il direttore della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dallo psicologo in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del direttore della struttura presso la quale lo psicologo in formazione specialistica espleta le attività previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra gli psicologi in formazione specialistica, i tutor individuati e il direttore della struttura nella quale svolge la formazione.

Le attività svolte dallo psicologo in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività presso l'ASST partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale della scuola di specializzazione indicata all'art. 2 previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di psicologia e d'intesa con il Consiglio della scuola, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università. Detto personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del direttore generale o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di psicologia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

Art. 5 (Servizi)

L'ASST, nei periodi di permanenza degli psicologi in formazione specialistica, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte degli psicologi in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce agli psicologi in formazione la possibilità di accedere e usufruire della mensa, alle tariffe previste dal regolamento aziendale. Gli psicologi in formazione utilizzano camici forniti dall'ASST, alle condizioni previste dal relativo regolamento aziendale, e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della scuola.

Art. 6 (Copertura assicurativa)

L'Università provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. All'atto dell'immatricolazione, l'Università provvederà, con oneri a carico dello psicologo in formazione specialistica, a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività formativa svolta presso le strutture dell'ASST.

Gli psicologi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST.

Art. 7 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'ASST, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato d.lgs. dalla stessa effettuata, assicura agli psicologi in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei propri locali e spazi, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartiti come segue:

a) "Formazione dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/2008:

- formazione generale: a carico dell'Università

- formazione specifica: a carico dell'ASST

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 81/2008, a carico dell'ASST, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 81/2008, a carico dell'ASST.

L'ASST si fa carico, altresì, di fornire all'Università, prima dell'inizio del tirocinio

formativo e a ogni successivo aggiornamento, il Documento di valutazione dei rischi (DVR) specifico per le competenze professionali al fine di consentire all'Università di verificare il profilo di rischio di esposizione degli psicologi in formazione.

L'ASST comunica con periodicità annuale all'Università l'elenco degli psicologi in formazione specialistica presenti presso la propria struttura e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

Gli psicologi in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'ASST e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8 (Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna Parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento, le Parti garantiscono che queste saranno svolte da

soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate agli psicologi in formazione, l'ASST, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare gli psicologi in formazione dell'Università al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione".

Art. 9 (Durata ed efficacia)

La presente convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione per la durata di 4 anni accademici, fino al termine dell'anno accademico 2028/2029 (30 settembre 2029).

La presente convenzione potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle Parti e accordo tra le Parti stesse. Gli impegni assunti dalle Parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra Parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza della convenzione'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante PEC. Restano salve eventuali diverse disposizioni della Regione Lombardia.

Art. 10 (Norme finali)

Le strutture messe a disposizione dall'ASST di cui all'art. 2, potranno essere oggetto

di modifiche e integrazioni, previa approvazione degli Organi competenti, mediante accordo tra le parti da definirsi con scambio di corrispondenza tramite PEC, ovvero tramite la stipula di un addendum tra le parti.

Art. 11 (Imposta di bollo e registrazione)

La presente convezione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642) dall'Università per l'importo complessivo di € 32,00 ai sensi dell'art. 2 della tariffa Parte Prima annessa al DPR n. 642/72.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, ai sensi dell'art. 6 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e art. 4 della Tariffa Parte II allegata allo stesso DPR n. 131/1986.

Art. 12 (Foro di competenza)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

per L'Università degli studi di Milano – Bicocca

La Rettrice

prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per L'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1423/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 28/08/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1423/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
